

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

13° Anno n. L 218

3 ottobre 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1984/70 del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativo all'inclusione di nuovi prodotti nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1025/70	1
Regolamento (CEE) n. 1985/70 del Consiglio, del 29 settembre 1970, recante conclusione di un accordo, sotto forma di scambio di lettere, relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, ed alla rettifica di un errore materiale nell'elenco 5 dell'allegato 3 di detto Accordo	5
Regolamento (CEE) n. 1986/70 della Commissione, del 2 ottobre 1970, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	10
Regolamento (CEE) n. 1987/70 della Commissione, del 2 ottobre 1970, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	12
Regolamento (CEE) n. 1988/70 della Commissione, del 2 ottobre 1970, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	14
Regolamento (CEE) n. 1989/70 della Commissione, del 2 ottobre 1970, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	15
Regolamento (CEE) n. 1990/70 della Commissione, del 2 ottobre 1970, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva	16
Regolamento (CEE) n. 1991/70 della Commissione, del 2 ottobre 1970, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	18
Regolamento (CEE) n. 1992/70 della Commissione, del 2 ottobre 1970, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali	19
Regolamento (CEE) n. 1993/70 della Commissione, del 2 ottobre 1970, che constata la possibilità di dar seguito alle domande presentate per ottenere i premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari	29

(segue)

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

70/450/CEE :

Decisione del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla conclusione di un Accordo con Israele negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 4, del GATT 30

70/451/CEE :

Direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film 37

70/452/CEE :

Bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1970 39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1984/70 DEL CONSIGLIO**del 29 settembre 1970****relativo all'inclusione di nuovi prodotti nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1025/70**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1025/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni da paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che taluni prodotti che non figurano ancora nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1025/70 sono stati liberalizzati dagli Stati membri;

considerando che la loro inclusione nel suddetto elenco non rischia di originare una situazione tale

da giustificare l'applicazione di misure di salvaguardia;

considerando che, di conseguenza, è opportuno inserire tali prodotti in detto elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti riportati nell'allegato del presente regolamento sono inclusi nell'elenco che figura all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1025/70.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. von BRAUN

⁽¹⁾ **GU** n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 6.

*ALLEGATO**SEZIONE IV***PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI****Capitolo 16: PREPARAZIONE DI CARNI, DI PESCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI**

16.02 — Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie

Capitolo 19: PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI O DI FECOLE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

19.05 — Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice, corn-flakes » e simili

19.07 — Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta

Capitolo 21: PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

21.05 — Preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati

Capitolo 23: RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

23.01 — Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli

23.03 — Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili

*SEZIONE V***PRODOTTI MINERALI****Capitolo 26: MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI**

26.01 — Minerali metallurgici, anche arricchiti; pirite di ferro arrostate (ceneri di pirite)

ex — ad eccezione dei prodotti regolati dal trattato CECA

26.02 — Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio

ex — ad eccezione dei prodotti regolati dal trattato CECA

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Capitolo 38 : PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

- 38.08 — Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05 ; essenza di resina e oli di resina

SEZIONE XIV

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA ; MONETE

Capitolo 71 : PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE ; MINUTERIE DI FANTASIA

- 71.16 — Minuterie di fantasia

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Capitolo 73 : GHISA, FERRO E ACCIAIO

- 73.05 — Polveri di ferro o di acciaio ; ferro e acciaio spugnoso (spugna)
ex — ad eccezione dei prodotti regolati dal trattato CECA
- 73.07 — Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni : ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)
ex — ad eccezione dei prodotti regolati dal trattato CECA
- 73.10 — Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine
ex — ad eccezione dei prodotti regolati dal trattato CECA
- 73.11 — Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti
ex — ad eccezione dei prodotti regolati dal trattato CECA
- 73.12 — Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo
ex — ad eccezione dei prodotti regolati dal trattato CECA
- 73.13 — Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo
ex — ad eccezione dei prodotti regolati dal trattato CECA
- 73.16 — Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
ex — ad eccezione dei prodotti regolati dal trattato CECA

SEZIONE XVII**MATERIALE DI TRASPORTO**

Capitolo 87 : VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

87.07 — Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore ; loro parti e pezzi staccati

SEZIONE XVIII

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE ; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI ; OROLOGERIA ; STRUMENTI MUSICALI ; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO

Capitolo 90 : STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE ; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI

90.01 — Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente ; materie polarizzanti in fogli o lastre

REGOLAMENTO (CEE) N. 1985/70 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 1970

recante conclusione di un accordo, sotto forma di scambio di lettere, relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, ed alla rettifica di un errore materiale nell'elenco 5 dell'allegato 3 di detto Accordo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
considerando che un accordo, sotto forma di scambio di lettere, relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina ⁽²⁾, e alla rettifica di un errore materiale nell'elenco 5 dell'allegato 3 di detto Accordo, è stato firmato a Bruxelles l'11 settembre 1970,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A nome della Comunità è concluso l'accordo, sotto forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina ed alla rettifica

di un errore materiale nell'elenco 5 dell'allegato 3 di detto Accordo.

Il testo dello scambio di lettere è allegato al presente regolamento.

Detto Accordo entra in vigore, in conformità delle disposizioni dello scambio di lettere, il primo giorno del mese che segue la data alla quale le parti contraenti si saranno notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie ⁽³⁾.

Articolo 2

Per quanto riguarda la Comunità, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee procede, in applicazione delle disposizioni dello scambio di lettere, alla notifica che le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo sono state espletate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. von BRAUN

⁽¹⁾ GU n. C 118 del 24. 9. 1970, pag. 8.
⁽²⁾ GU n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO

SCAMBIO DI LETTERE

relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina ed alla rettifica di un errore materiale nell'elenco 5 dell'allegato 3 di detto Accordo

Bruxelles, 11 settembre 1970

Signor Ministro plenipotenziario,

nel corso dei negoziati svoltisi l'8 luglio 1970, le parti contraenti dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina hanno convenuto di sostituire il testo dell'articolo 5 dell'allegato 1 di detto Accordo con il testo allegato alla presente lettera.

In occasione di detti negoziati, le parti contraenti hanno del pari convenuto di apportare all'elenco 5 dell'allegato 3 dell'Accordo (nelle cinque lingue facenti fede) la necessaria rettifica per le due sottovoci 48.01 B e 48.01 C dell'elenco 5 suddetto, affinché risulti che l'aliquota CEE del 32 % che figura a fronte delle due sottovoci si applica a tutte e due insieme e non singolarmente.

Si è rimasti intesi che la nuova disposizione dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si saranno notificato l'espletamento delle relative procedure.

Le saremmo grati se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarci l'accordo del Suo governo sul contenuto della stessa.

Voglia credere, Signor Ministro plenipotenziario, ai sensi della nostra alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

(f.to) Hans-Georg SACHS
*Ambasciatore
straordinario e plenipotenziario
Presidente del Comitato
dei rappresentanti permanenti
presso le Comunità europee*

(f.to) Helmut SIGRIST
*Direttore generale
delle relazioni estere
della Commissione
delle Comunità europee*

Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare della avvenuta consultazione del Parlamento europeo.

Allegato

NUOVO ARTICOLO 5 DELL'ALLEGATO 1

dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina

« 1. La Comunità prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, sia il prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Inoltre, a condizione che la Tunisia applichi una tassa speciale all'esportazione e purché tale tassa si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità diminuisce l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui al paragrafo 1 di un importo pari a quello della tassa versata, entro il limite di 5 unità di conto per 100 chilogrammi.

Ciascuna parte contraente prende le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione del presente paragrafo.

3. Circa il funzionamento del sistema previsto al presente articolo potranno aver luogo consultazioni in sede di consiglio di associazione. »

Bruxelles, 11 settembre 1970

Signor Ambasciatore, Signor Direttore generale,

mi prego di accusare ricevuta della Loro lettera odierna del seguente tenore :

« Signor Ministro plenipotenziario,

nel corso dei negoziati svoltisi l'8 luglio 1970, le parti contraenti dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina hanno convenuto di sostituire il testo dell'articolo 5 dell'allegato 1 di detto Accordo con il testo allegato alla presente lettera.

In occasione di detti negoziati, le parti contraenti hanno del pari convenuto di apportare all'elenco 5 dell'allegato 3 dell'Accordo (nelle cinque lingue facenti fede) la necessaria rettifica per le due sottovoci 48.01 B e 48.01 C dell'elenco 5 suddetto, affinché risulti che l'aliquota CEE del 32 % che figura a fronte delle due sottovoci si applica a tutte e due insieme e non singolarmente.

Si è rimasti intesi che la nuova disposizione dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si saranno notificato l'espletamento delle relative procedure.

Le saremmo grati se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarci l'accordo del Suo governo sul contenuto della stessa.

Voglia credere, Signor Ministro plenipotenziario, ai sensi della nostra alta considerazione.

(Firma)

Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la ratifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo. »

Mi prego di confermare l'accordo del governo tunisino sul contenuto della Loro lettera.

Vogliano credere, Signor Ambasciatore e Signor Direttore generale, ai sensi della mia alta considerazione.

(f.to) Moncef GHARIANI

*Ministro plenipotenziario
Rappresentanza della Repubblica tunisina
presso la Comunità economica
europea*

Allegato

NUOVO ARTICOLO 5 DELL'ALLEGATO 1

dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina

« 1. La Comunità prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, sia il prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Inoltre, a condizione che la Tunisia applichi una tassa speciale all'esportazione e purché tale tassa si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità diminuisce l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui al paragrafo 1 di un importo pari a quello della tassa versata, entro il limite di 5 unità di conto per 100 chilogrammi.

Ciascuna parte contraente prende le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione del presente paragrafo.

3 Circa il funzionamento del sistema previsto al presente articolo potranno aver luogo consultazioni in sede di consiglio di associazione. »

REGOLAMENTO (CEE) N. 1986/70 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1970

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1539/70⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1539/70 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1970.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 1° 8. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 ottobre 1970 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	45,63
10.01 B	Frumento duro	51,08 ⁽¹⁾
10.02	Segala	39,93
10.03	Orzo	23,94
10.04	Avena	12,85
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	25,14 ⁽²⁾
10.05 B	Granturco altro	25,14
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	1,28
10.07 C	Sorgo e durra	23,88
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	51,80
11.01 B	Farine di segala	66,99
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	88,85
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	55,74

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1987/70 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 1970
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1593/69⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1970.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 ottobre 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1988/70 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 1970
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1974/70 ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1970.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 217 del 2. 10. 1970, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 ottobre 1970 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	<i>(u.c. / t)</i>			
		Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/70 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1970

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/70, ai dati di cui la Commissione dispone

attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1970.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 14.

ALLEGATO

		<i>(u.c. / 100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,86
	II. zucchero greggio	12,26 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,86
	II. zucchero greggio	12,26 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/70 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 1970
che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dal Marocco di olio di oliva ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 6,

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2428/69 della Commissione, del 5 dicembre 1969, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva ⁽⁷⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 2428/69 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1. I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento n. 166/66/CEE, all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1466/69 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1471/69 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1970.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3400/66.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 dell'8.8.1969, pag. 93.

⁽⁶⁾ GU n. L 198 dell'8.8.1969, pag. 93.

⁽⁷⁾ GU n. L 306 del 6.12.1969, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1991/70 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 1970
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1418/70⁽³⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1418/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1970.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1^o. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 ottobre 1970 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 5 ottobre 1970 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	7,640	4,375
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di ottobre 1970	7,640	4,375
— per il mese di novembre 1970	7,905	4,364
— per il mese di dicembre 1970	8,085	4,574
— per il mese di gennaio 1971	8,265	4,869

REGOLAMENTO (CEE) N. 1992/70 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1970

che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare ⁽³⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissati prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai posti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione; dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'ammontare della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/69 ⁽⁵⁾, prevede che in sede di fissazione della restituzione per il latte in polvere denaturato della voce 04.02 nonché per i prodotti della sottovoce ex 23.07 B appartenenti al gruppo n. 2, viene tenuto conto della concessione dell'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali o utilizzato nella fabbricazione di alimenti per animali;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 16. 7. 1969, pag. 10.

somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento verrà calcolato soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbatietole o da canna da zucchero prodotti nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽²⁾, ha definito ta-

lune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e nel commercio internazionale, porta a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti all'esportazione dei quali, come tali, è accordata la restituzione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 e gli importi di tale restituzione sono fissati nell'allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1970.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :</p> <p>(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 %</p> <p>(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 % per le esportazioni verso : — la zona D — l'Algeria — le altre destinazioni</p> <p>(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % per le esportazioni verso : — la zona A — le altre destinazioni</p> <p>ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % :</p> <p>(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %</p> <p>(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %</p> <p>II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :</p> <p>(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %</p> <p>(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %</p> <p>III. superiore a 45 %</p>	<p></p> <p>0100 10</p> <p>0100 20</p> <p></p> <p>0100 30</p> <p></p> <p>0200 10</p> <p>0200 20</p> <p></p> <p>0300 10</p> <p>0300 20</p> <p>0400 00</p>	<p></p> <p>1,80</p> <p></p> <p>2,84 2,96 2,80</p> <p></p> <p>2,00 4,00</p> <p></p> <p>13,40 22,00</p> <p></p> <p>30,00 61,00</p> <p>61,00</p>
04.02	<p>Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :</p> <p>A. senza aggiunta di zuccheri :</p> <p>II. Latte e crema di latte, in polvere :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %</p> <p>(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %</p>	<p></p> <p>0600 00</p> <p>0700 10</p> <p>0700 20</p> <p>0700 30</p> <p>0700 40</p>	<p></p> <p>11,00</p> <p>11,00</p> <p>28,10</p> <p>33,20</p> <p>40,00</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0800 00	41,70
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0900 10	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0900 20	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 % :		
	(aa) denaturati ⁽¹⁾	1000 10	2,75
	(bb) altri	1000 20	11,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1100 10	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1100 20	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1100 30	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1100 40	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	1200 00	41,70
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1300 10	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	1300 20	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere :		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1400 10	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 %	1400 20	11,00
	2. altri	1500 00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1600 10	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1600 20	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	1600 30	13,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1600 40	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	1600 50	54,50
	2. superiore a 45%	1700 00	61,00
	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere :		
	ex b) altri, escluso il siero di latte :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2200 00	0,1100 ⁽²⁾ per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2300 10	0,1100 ⁽²⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2300 20	0,2810 ⁽²⁾ per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2300 30	0,3320 ⁽²⁾ per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2300 40	0,4000 ⁽²⁾ per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2400 10	0,4170 ⁽²⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2400 20	0,5360 ⁽²⁾ per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2500 00	0,1100 ⁽²⁾ per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2600 10	0,1100 ⁽²⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2600 20	0,2810 ⁽²⁾ per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2600 30	0,3320 ⁽²⁾ per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2600 40	0,4000 ⁽²⁾ per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2700 10	0,4170 ⁽²⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2700 20	0,5360 ⁽²⁾ per kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere :		
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2800 10	4,25 ⁽³⁾
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2800 20	11,00 ⁽³⁾
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso	2900 10	0,2700 ⁽²⁾ per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2900 20	4,25 ⁽³⁾
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2900 30	11,00 ⁽³⁾
	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2900 40	0,1100 ⁽²⁾ per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2900 50	0,3000 ⁽²⁾ per kg
	(55) superiore a 39 %	2900 60	0,5450 ⁽²⁾ per kg
	2. superiore a 45 %	3000 00	0,6100 ⁽²⁾ per kg
04.03	Burro :		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % :		
	(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		75,00
	— le altre destinazioni		94,00
	(II) uguale o superiore a 82 %	3100 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		99,70
	— le altre destinazioni		125,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse :		
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 %	3200 10	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		99,70
	— le altre destinazioni		125,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (seguito)	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5 %	3200 20	152,00
	(III) superiore a 99,5 %	3200 30	156,00
04.04	Formaggi e latticini :		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		36,00
	— la zona F		38,00
	— l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera		25,00
	— le altre destinazioni		43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi :		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4400 10	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 %	4400 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	4400 30	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 %	4400 40	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4400 50	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		27,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	4400 60	
	— per le esportazioni verso :		
	— la zona D		3,00
	— le altre destinazioni		43,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % — per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4500 10	0 10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % — per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4500 20	0 27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4500 30	3,00 43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca : (11) inferiore a 55 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4500 40	3,00 43,00
	(22) uguale o superiore a 55 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4500 50	3,00 54,00
	b) superiore a 36 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4600 00	3,00 54,00
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :		
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino per le esportazioni verso : — la Svizzera — le altre destinazioni	4700 10	40,00 50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 % per le esportazioni verso : — la Svizzera — le altre destinazioni	4700 20	40,00 50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione :		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(aa) inferiore a 3 mesi per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4800 10	20,00 59,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4800 20	20,00 59,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4900 00	18,00 7,50 45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5100 10	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso : — la Svizzera — le altre destinazioni	5100 20	7,50 15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 % :		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano per le esportazioni verso : — la Svizzera — le altre destinazioni	5100 30	7,50 45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E — la zona F — la Svizzera — l'Australia — il Giappone — Portorico — il Canada — le altre destinazioni	5100 40	18,00 40,36 27,56 7,50 41,00 59,00 40,00 43,00 45,00
	(33) Butterkäse, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio per le esportazioni verso : — la zona D — la zona F — la Svizzera — le altre destinazioni	5100 50	18,00 25,56 7,50 38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa : (aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5100 60	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	per le esportazioni verso : — la Svizzera — le altre destinazioni (bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E — la zona F — la Svizzera — l'Australia — il Giappone — Portorico — il Canada — le altre destinazioni	5100 70	7,50 45,00
	II. non nominati : ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5300 00	40,00
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali : ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali ⁽⁴⁾ : I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio : a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % : ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 % (aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 % (bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 % (cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 % ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 % : (aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 % (bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5700 10 5700 20 5700 30 5800 10 5800 20	1,43 1,71 1,98 2,12 2,26

⁽¹⁾ Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

⁽²⁾ Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto ;
 b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

⁽³⁾ L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo espresso per 100 kg ;
 b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

⁽⁴⁾ Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono :

- a) latte scremato in polvere,
 b) farina di pesce e
 c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

N.B. : Le zone sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1353/69 (GU n. L 174 del 16. 7. 1969, pag. 10).

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1993/70 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1970

che constata la possibilità di dar seguito alle domande presentate per ottenere i premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1386/70⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2195/69 della Commissione, del 4 novembre 1969, che stabilisce le modalità d'applicazione relative al regime di premi di macellazione delle vacche e di premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 754/70⁽⁶⁾, prevede la constatazione della

possibilità di dar seguito alle domande di concessione del premio alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che, tenuto conto del numero di vacche oggetto delle domande presentate dal 1° al 31 agosto 1970, si può dar seguito a tali domande;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si constata che si può dar seguito alle domande presentate dal 1° al 31 agosto 1970 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2195/69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

(3) GU n. L 252 dell'8. 10. 1969, pag. 1.

(4) GU n. L 155 del 16. 7. 1970, pag. 2.

(5) GU n. L 278 del 5. 11. 1969, pag. 6.

(6) GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 26.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 29 settembre 1970

relativa alla conclusione di un Accordo con Israele negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 4, del GATT

(70/450/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la relazione della Commissione,

considerando che il governo di Israele, in conformità delle disposizioni dell'articolo XXVIII, paragrafo 4, dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, ha espresso il desiderio di procedere al ritiro di concessioni riguardanti la Comunità economica europea ; che tale ritiro è stato oggetto di negoziati di compensazione ;

considerando che le concessioni offerte da Israele in compensazione delle concessioni ritirate sono soddisfacenti,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso a nome della Comunità economica europea l'Accordo, negoziato con Israele ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 4, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La conclusione di tale Accordo sarà notificata alle parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. von BRAUN

ALLEGATO

ARTICLE XXVIII: 4 NEGOTIATIONS

SCHEDULE XLII — ISRAEL

The Delegations of Israel and of the Commission of the European Communities have concluded their negotiations under Article XXVIII: 4 for the modification or withdrawal of concessions provided for in Schedule XLII as set out in the attached report.

For the Delegation of Israel

*For the Delegation of the Commission
of the European Communities*

Geneva, 15 January 1970

Traduzione non ufficiale

ARTICOLO XXVIII, 4 — NEGOZIATI

ELENCO XLII — ISRAELE

Le delegazioni di Israele e della Commissione delle Comunità europee hanno terminato i negoziati, condotti ai sensi dell'articolo XXVIII, 4, relativi alla modifica o al ritiro di concessioni di cui all'elenco XLII, pervenendo ai risultati che figurano nell'acclusa tabella.

Per la delegazione di Israele

*Per la delegazione della Commissione
delle Comunità europee*

Ginevra, 15 gennaio 1970

Results of the negotiations with the Commission of the European Communities under Article XXVIII : 4 for the modification or withdrawal of concessions in the Schedule of Israel

CHANGES IN SCHEDULE XLII — ISRAEL

A. Concessions to be Withdrawn

Tariff Item No.	Description of product	Rate of duty bound in existing schedule
29.38 (a) (9)	Other vitamins of a kind used for animal feeding (feed grade)	5 %
29.19	Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrated derivatives	Exempt
29.44	Antibiotics	Exempt
30.01 (a)	Organo-therapeutic organs	Exempt
30.03 (h)	Medicinal antibiotic preparations	Exempt
39.02 (a) (1)	Polyethylene	70 %
Ex 40.11 (b) (9)	Metallic tyres of all sizes	35 %
56.01 (a)	Synthetic fibres discontinuous	30 %
56.02 (a)	Continuous filament tow of synthetic fibres	30 %
56.04 (a) (1)	Synthetic discontinuous fibres	30 %
Ex 70.04 (b) (1)	Plate glass, other than crystal glass	50 %
Ex 70.05 (a) (1)	Plate glass, other than crystal glass	50 %
Ex 84.40 (a) (2) A	Wringing and steam presses for textile industry	Exempt
90.23 (b) (2)	Medical thermometers	30 %
(3)	Thermometers for aquariums	100 %
(9)	Other thermometers	30 %
90.24 (a) (9)	Pressure gauges, other	30 %
90.26 (a) (9)	Electricity supply meters, other	35 %
90.28 (a) (9)	Electrical or electronic instruments, etc., other	40 %
90.29 (f)	Ex Watermeter parts, nes.	23 %

B. Concessions to be Modified

Tariff Item No.	Description of product	Rate of duty	
		bound in existing schedule	to be bound
38.11	Disinfectants, insecticides, fungicides, weed-killers, antisprouting products, rat poisons and similar products, put up in forms or packing for sale by retail or as preparations or as articles (for example, sulphurtreated bands, wicks and candles, fly-papers)		
1000	Substances of a kind used in the prevention and control of animal or plant pests and diseases		
1010	Certified by the Director General of the Ministry of Agriculture not to be of kinds produced locally nor to be substitutes thereof	Exempt	Exempt
1090	Other	Exempt	45 %

Tariff Item No.	Description of product	Rate of duty	
		bound in existing schedule	to be bound
51.01	Yarn of man-made fibres (continuous) not put up for retail sale		
2000	Of artificial fibres		
2091	Not exceeding 60 deniers	30 %	45 %
84.41	Sewing machines; furniture specially designed for sewing machines; sewing machine needles		
(a)	Sewing machines		
(9)	Others and parts thereof		
Ex	Industrial sewing machines	Exempt	
	<i>The modified description :</i>		
1010	Machines and heads of the kind exclusively used for sewing on buttons, button-hole sewing, hat-manufacture, glove manufacture, sewing up bags, also machines and heads which have been certified by the Director General of the Ministry of Commerce and Industry to be constructed for a special operation only		Exempt
1029	Other, weighing over 18,5 kg		Exempt
	In this paragraph: „weight” = weight of the head without motor, driving devices or gears not being inner parts accessories, spare parts and furniture		
85.23	Insulated (including enamelled or anodised) electric wire, cable, bars, strip and the like (including co-axial cable) whether or not fitted with connectors		
4000	With 16 conductors or more, single stranded	15 %	25 %
4010	Paper insulated		
9900	Other		
9910	Paper insulated		
9911	With 4 to 16 conductors, single stranded, each of a thickness from 0.4 to 0.9 mm	15 %	25 %
87.02	Motor vehicles for the transport of persons, goods or materials (including sports motor vehicles, other than those of heading No. 87.09)		
1090	Other passenger cars of a piston displacement in cc. :		
1091	Less than 1300 cc.	IL 1.50/kg + 50 %	IL 2.80/kg + 50 %
1092	From 1300 to 1800 cc.	IL 2.00/kg + 60 %	IL 2.90/kg + 50 %
3082	Delivery vans of an authorized total weight not exceeding 2200 kg	IL 1.50/kg + 50 %	IL 2.90/kg + 50 %
90.02	Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted; being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked		
9920	Lenses		
9929	Of more than one optical unit		
Ex	For photographic apparatus	70 %	IL 35/mounted unit + 20 %

Tariff Item No.	Description of product	Rate of duty	
		bound in existing schedule	to be bound
Ex	For projectors or other cinematographic apparatus	35 %	IL 35/mounted unit + 20 %
90.08	Cinematographic cameras, projectors, sound recorders and sound reproducers, any combination of these articles		
4000	Parts and accessories :		
4090	Other parts and accessories :		
4094	Tripods	70 %	IL 10 each + 25 %

C. New Concessions on Items in the Existing Schedule

Tariff Item No.	Description of product	Rate of duty	
		bound in existing schedule	to be bound
39.02	Polymerisation and copolymerisation products (for example, polyethylene, polytetrahaloethylene, polyisobutylene, polystyrene, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl chloroacetate and other polyvinyl derivatives, polyacrylic and polymethacrylic derivatives, coumarone-indene resins)		
1020	Polystyrene	60 %	35 %
84.62	Ball, roller or needle roller bearings		
1000	The bearings	25 %	15 %
2000	The parts	25 %	15 %
85.13	Electrical line telephonic and telegraphic apparatus (including such apparatus for carrier-current line systems)		
1039	Telephone switchboards and exchanges (other than intercoms of sub-item No. 1021)	60 %	40 %
Ex 2090	Parts suitable for the telephone exchanges of sub-item No. 1039	60 %	40 %
90.02	Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked		
9910	Colour filters for cameras	35 and 70 %	25 %

D. New Concessions on Items not in the Existing Schedule

Tariff Item No.	Description of product	Rate of duty to be bound
37.03	Sensitized paper, paperboards and cloth, unexposed or exposed but not developed	
9990	Other than high contrast paper and paper for filming by the diffusion transfer	
9991	Monochrome	As from 10. 2. 1970 70 % but not less than IL 2.95/m ² As from 1. 1. 1971 70 % but not less than IL 2.70/m ² As from 1. 1. 1972 70 % but not less than IL 2.50/m ²
41.04	Goat and kid skin leather, except leather falling within heading No. 41.06, 41.07 or 41.08	30 % but not less than IL 0.40/sp. foot
51.01	Yarn of man-made fibres (continuous) not put up for retail sale	
1000	Of synthetic fibres	
1010	Modified (for example stretch, stabilized, bulked or tecturized, crimped and similar modifications)	
1019	Other	40 %
1090	Other	
21	Not exceeding 60 deniers	IL 6.00/kg
22	Exceeding 60 and not exceeding 300 deniers, twisted over 50 rounds per metre	IL 6.00/kg
24	Exceeding 60 and not exceeding 300 deniers, other	IL 3.20/kg
29	Other	15 %
59.13	Elastic fabrics and trimmings (other than knitted or crocheted goods) consisting of textile materials combined with rubber threads	
1000	Fabrics	
1090	Other (not including fabrics containing wool or any other animal hair in any proportion, nor fabrics containing 100 % man-made discontinuous fibres in lengths exceeding 40 mm)	55 % but not less than IL 6.50/m ²
60.06	Knitted or crocheted fabrics and articles thereof, elastic or rubberized (including elastic knecaps and elastic stockings)	
1000	Elastic fabrics	
1090	Other (not including fabrics containing wool or any other animal hair in any proportion, nor fabrics containing 100 % man-made discontinuous fibres in lengths exceeding 40 mm)	55 % but not less than IL 6.50/m ²
83.02	Base metal fittings and mountings of a kind suitable for furniture doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, caskets and the like (including automatic door closers); base metal hatracks, hat-pegs, brackets and the like	40 %

Tariff Item No.	Description of product	Rate of duty to be bound
84.53	Statistical machines of a kind operated in conjunction with punched cards (for example, sorting, calculating and tabulating machines); accounting machines operated in conjunction with similar punched cards; auxiliary machines for use with such machines (for example, punching and checking machines)	
Ex 1000	Computers (units of a value over \$ 50.000 FOB) (The value for customs purposes to be assessed on 35 monthly rental payments)	5 %
85.12	Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric soil heating apparatus and electric space heating apparatus; electric hair dressing appliances (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and electric smoothing irons; electrothermic domestic appliances; electric heating resistors; other than those of carbon	
2000	Hair dryers	40 %
90.16	Drawing, marking-out and mathematical calculating instruments, drafting machines, pantographs, slide rules, disc calculators and the like; measuring or checking instruments, appliances and machines, not falling within any other heading of this chapter (for example, micrometers, callipers, gauges, measuring rods, balancing machines); profile projectors	
1000	Drawing instruments; pantographs	
1011	Instruments of a type whose use involves permanent attachment to table or drawing board; pantographs	20 %
		<i>As from:</i> 15. 1. 1970 1. 1. 1975
1019	Others	80 % 55 %
4000	Length measuring or checking instruments; divided scales of all kinds; bubble levels and plumb lines	
4050	Divided scales	80 % 55 %

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 1970

concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film

(70/451/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento⁽¹⁾, in particolare i titoli III e IV,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi⁽²⁾, in particolare i titoli III e V,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che la presente direttiva riguarda, fra le attività comprese nel gruppo 841 CITI, le attività non salariate di produzione di film; che le attività degli studi o imprese che possono fornire servizi al produttore nonché le attività dei collaboratori diretti di quest'ultimo, in considerazione delle regolamentazioni particolari che le disciplinano, sono oggetto di direttive specifiche;

considerando che, a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera h), le condizioni di stabilimento non devono essere falsate da aiuti concessi dallo Stato membro di origine del beneficiario della presente direttiva;

considerando che, in conformità delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni relative alla facoltà di iscriversi ad organizzazioni professionali debbono essere soppresse nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di tale facoltà,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono, a favore delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 ed il loro esercizio.

Articolo 2

Le disposizioni della presente direttiva si applicano, fra le attività di cui all'allegato IV del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, ex classe 84, ex gruppo 841, alle attività non salariate di produzione di film.

Tali disposizioni non si applicano alle attività dei collaboratori diretti del produttore.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare :

- a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante, o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti dei cittadini;
- b) risultano da una prassi amministrativa o professionale che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare, devono considerarsi restrizioni da sopprimere quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, lo stabilimento o la prestazione dei servizi, prescrivendo :

a) *in Belgio*

- il possesso di una tessera professionale (« carte professionnelles ») (articolo 1 della « loi » 19 febbraio 1965),
- la cittadinanza o, rispettivamente, la nazionalità belga oppure la riserva di reciprocità per i produttori di film, siano essi persone fisiche o giuridiche (articolo 3, paragrafo 1, lettera a) « Arrêté Royal » del 23 ottobre 1963) e la cittadinanza o, rispettivamente, la nazionalità belga per i produttori di film di attualità,

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62.

⁽³⁾ GU n. C 65 del 5. 6. 1970, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. C 28 del 9. 3. 1970, pag. 5.

persone fisiche o giuridiche (articolo 3, paragrafo 2, lettera a) « Arrêté Royal » del 23 ottobre 1963) ;

b) *in Francia*

- il possesso di una carta d'identità per stranieri commercianti (« carte d'identité d'étranger commerçant ») (« décret-loi » del 12 novembre 1938, « loi » 8 ottobre 1940, « loi » del 14 aprile 1954, « décret » del 9 luglio 1959 n. 59-852),
- la cittadinanza francese per poter fruire del contributo finanziario alla produzione (decreto 30 dicembre 1959, n. 59-1512, articolo 14),
- l'esclusione dal beneficio del diritto al rinnovo delle locazioni di immobili ad uso commerciale (« décret » del 30 settembre 1953, articolo 38) ;

c) *in Italia*

la cittadinanza o, rispettivamente, la nazionalità italiana, per i produttori, siano essi persone fisiche o giuridiche (legge 4 novembre 1965, n. 1213) ;

d) *nel Lussemburgo*

la durata limitata delle autorizzazioni accordate a stranieri (« loi » del 2 giugno 1962, articolo 21).

Articolo 4

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività di cui all'articolo 2 alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 5

1. Gli Stati membri vigilano a che i beneficiari abbiano il diritto di iscriversi alle organizzazioni professionali, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi dei propri cittadini.

2. Il diritto di iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tuttavia detti posti direttivi possono essere riservati ai cittadini, qualora l'organizzazione in parola partecipi, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Nel Granducato del Lussemburgo la qualità di iscritto alla « Chambre de commerce » non implica per i beneficiari il diritto di partecipare alla elezione degli organi di gestione di quest'organismo.

Articolo 6

1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità nonché la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una soltanto di tali prove, riconosce come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti.

Qualora un tale documento, per quanto concerne l'assenza di fallimenti, non sia rilasciato nel paese di origine o di provenienza, esso potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio od un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

2. I documenti rilasciati conformemente al paragrafo 1 dovranno, al momento della loro presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

3. Gli Stati membri designano, entro il termine di cui all'articolo 7, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

4. Quando nello Stato membro ospitante la capacità finanziaria deve essere provata, tale Stato considera gli attestati rilasciati dalle banche del paese d'origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. von BRAUN

**BILANCIO SUPPLETIVO N. 1
DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'ESERCIZIO 1970**

(70/452/CECA, CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 203,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 20,
visto il regolamento finanziario del 30 luglio 1968 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili, in particolare gli articoli 1 e 21 ⁽¹⁾,
visto il regolamento finanziario del 15 dicembre 1969, recante proroga del regolamento finanziario del 30 luglio 1968 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili ⁽²⁾,
visto il bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1970 ⁽³⁾,

visto il progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1970, stabilito dal Consiglio il 20 luglio 1970 e trasmesso al Parlamento europeo il 20 agosto 1970,

vista la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 16 settembre 1970, relativa al progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1970 ⁽⁴⁾,

considerando che il Parlamento europeo non si oppone al progetto di bilancio suppletivo n. 1 stabilito dal Consiglio,

COSTATA :

Articolo unico

Il bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1970 è definitivamente adottato quale figura nell'allegato che è parte integrante della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. von BRAUN

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 10. 8. 1968.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969.

⁽³⁾ GU n. L 60 del 16. 3. 1970.

⁽⁴⁾ GU n. C 118 del 24. 9. 1970.

BILANCIO SUPPLETIVO N. 1
DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'ESERCIZIO 1970

La tabella dell'organico della Commissione per l'esercizio 1970 è così modificata :

C. ORGANICO

Il numero di agenti che possono essere retribuiti nel corso dell'esercizio 1970 a carico degli stanziamenti di personale è limitato alle seguenti cifre :

	Permanenti		temporanei	in soprannumero
	Totale previsto nel bilancio 1970	Totale modificato		
Commissione	5.219	5.258	15	27

La ripartizione di questi agenti per categoria e grado dovrà essere mantenuta nei limiti della seguente tabella dell'organico :

TABELLA DELL'ORGANICO

Sezione III — Commissione

Categoria e grado	Impieghi		Di cui impieghi permanenti :		Posti in soprannumero
	permanenti	temporanei	dell'Agenzia di approvvigionamento	dell'Ufficio delle pubblicazioni	
A 1	23	—	— (h)	—	—
A 2	98 (a) (b)	9	—	1	—
A 3	258 (c) (d)	5	1	1	—
A 4	332 (e) } (f)	1	1	1	—
A 5	400 }	—	1	1	4
A 6	186	—	1	3	—
A 7	188	—	—	—	6
A 8	—	—	—	—	—
Totale	1.485	15	4	7	10
B 1	278	—	—	6	2
B 2	276 (g)	—	1	15	4
B 3	317	—	—	23	7
B 4	91 } (i)	—	—	2	3
B 5	42 }	—	—	—	1
Totale	1.004	—	1	46	17
C 1	299	—	1	12	—
C 2	478	—	1	8	—
C 3	980	—	3	18	—
C 4	178	—	—	4	—
C 5	28	—	—	—	—
Totale	1.963	—	5	42	—
D 1	131	—	—	3	—
D 2	111	—	—	1	—
D 3	37	—	—	—	—
D 4	—	—	—	—	—
Totale	279	—	—	4	—
LA 3	4	—	—	—	—
LA 4	24	—	—	—	—
LA 4 } (j)	55	—	—	—	—
LA 5 }	89	—	—	—	—
LA 5 }	86	—	—	—	—
LA 6 }	146	—	—	—	—
LA 7 }	122	—	—	—	—
LA 8	1	—	—	—	—
Totale	527	—	—	—	—
Totale generale	5.258	15	10	99 (j)	27

(a) Di cui 9 A 1 a titolo personale.

(b) Di cui 1 A 1 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

(c) Di cui 3 A 2 a titolo personale.

(d) Di cui 7 A 2 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

(e) Di cui 8 A 3 a titolo personale; tale classificazione si applica ai funzionari che in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause 20 e 21-63, 79-63 e 82-63 hanno diritto ad essere classificati in A 3.

(f) Di cui 29 A 3 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

(g) Di cui 1 B 1 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

(h) Le funzioni del Direttore generale dell'agenzia sono svolte da un funzionario di grado A 1 al quale è stata anche affidata la responsabilità del controllo di sicurezza.

(i) Di cui 1 B 3 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

(j) Cfr. decisione del 16. 1. 1969, relativa all'installazione dell'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, articolo 5, paragrafo 5 (GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 21).

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato delle nuove EURONORM :

Prezzi in unità di conto
(1 unità di conto AME = 1 dollaro USA)

EURONORM 15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura Esame della superficie (Seconda edizione)	0,50
EURONORM 16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura Tipi e qualità (Seconda edizione)	0,85
EURONORM 17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura Dimensioni e tolleranze (Seconda edizione)	1,70
EURONORM 29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,85
EURONORM 33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	0,85
EURONORM 83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	2,15
EURONORM 84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	1,85
EURONORM 85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM 86-70	Acciai per tempra ad induzione od al canello — Prescrizioni di qualità	1,65
EURONORM 87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	1,80

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse :

Circolare d'informa- zione n. 1	Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici	0,85
EURONORM 1-55	Ghise e ferroleghes	1,15
EURONORM 2-57	Prova di trazione per l'acciaio	0,85
EURONORM 3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	0,50
EURONORM 4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	0,50
EURONORM 5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	0,50
EURONORM 6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	0,50
EURONORM 7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	0,50
EURONORM 8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a tra- zione dell'acciaio	0,50
EURONORM 9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura del- l'acciaio	0,35
EURONORM 10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	0,35
EURONORM 11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	0,70
EURONORM 12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM 13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM 14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	0,50
EURONORM 15-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Esame della superficie	0,35
EURONORM 16-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Tipi e qualità	0,70
EURONORM 17-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Dimensioni e tolleranze	0,50
EURONORM 18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	0,50
EURONORM 19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	0,35
EURONORM 20-60	Definizione e classificazione degli acciai	0,35
EURONORM 21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	0,50
EURONORM 24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM 25-67	Profilati, laminati mercantili, lamiere e nastri larghi da 3 mm e più, larghi piatti, di acciaio d'uso generale da costruzione — Prescrizioni di qualità	1,00
EURONORM 26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	0,50
EURONORM 27-62	Designazione convenzionale degli acciai	0,70
EURONORM 28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	0,85
EURONORM 30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	0,85

EURONORM 31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	0,50
EURONORM 32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità	1,00
EURONORM 34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM 35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM 36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise. Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,50
EURONORM 37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise. Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,85
EURONORM 38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise. Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,35
EURONORM 39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise. Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato	0,50
EURONORM 40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise. Metodo gravimetrico	0,50
EURONORM 41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	0,70
EURONORM 42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	0,70
EURONORM 44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM 45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	0,50
EURONORM 46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1,00
EURONORM 47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità	1,15
EURONORM 48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati. Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	0,50
EURONORM 52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	6,35
EURONORM 53-62	Travi ad ali larghe parallele	0,35
EURONORM 54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	0,35
EURONORM 55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,35
EURONORM 56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM 57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM 58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM 59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM 60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM 65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	0,35
EURONORM 66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	0,35
EURONORM 67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	0,35
EURONORM 76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	0,50
EURONORM 77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	0,85
EURONORM 78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	0,70
EURONORM 79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	0,85
EURONORM 80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM 81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	0,35

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente:

Nella Repubblica federale di Germania:

Beuth-Vertrieb GmbH

1 Berlin 30, Burggrafstraße 4-7

Nel Belgio e nel Lussemburgo:

Institut Belge de Normalisation — I.B.N. —

Bruxelles 4, 29, avenue de la Brabançonne

In Francia:

Association Française de Normalisation

— A.F.N.O.R. —

In Italia:

Tour Europe, 92 Courbevoie

Ente Nazionale Italiano di Unificazione — U.N.I. —

Piazza A. Diaz, 2, Milano

Nei Paesi Bassi:

Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. —

Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella postale 1003 — Lussemburgo/Ferrovia.

GLI INVESTIMENTI NELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DELLA COMUNITÀ

Parte prima Industrie dell'acciaio

Relazione sull'inchiesta 1970

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio ha proceduto all'inizio di ogni anno, dal 1953, a un'inchiesta sulle spese di investimento effettuate o previste dalle imprese della Comunità. Questa inchiesta permette di determinare l'evoluzione probabile delle possibilità di produzione per settori di attività e per grandi regioni economiche della Comunità.

I risultati dell'inchiesta effettuata al 1° gennaio 1970 sono stati pubblicati col titolo « Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità — Parte prima — Industrie dell'acciaio — Relazione sull'inchiesta 1970 ». I dati raccolti sono analizzati per settori di attività e per regioni economiche e sono illustrati da numerosi grafici e diagrammi.

L'opuscolo, di 79 pagine, è disponibile nelle quattro lingue della Comunità (italiano, francese, olandese e tedesco), come pure in inglese.

I dati concernenti l'industria carbonifera saranno pubblicati successivamente.

Prezzo di vendita : Lit. 2500 ; FB 200 ; FF 22,50 ; DM 14,65 ; Fl. 14,50.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.

